

## Confederazione dei Dirigenti Pubblici

### STATUTO



#### Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita la Confederazione dei Dirigenti la Repubblica, ovvero più brevemente “**CO.DIR.P.**” su internet “**codirp.it**” con sede legale in Roma, di seguito denominata per brevità anche “Confederazione”. La durata della Confederazione è stabilita a tempo indeterminato.

2. La Confederazione è composta dalle organizzazioni e/o federazioni sindacali in possesso del requisito della rappresentatività dei Dirigenti, Professionisti e Quadri delle Pubbliche Amministrazioni sottoelencate:

- a) **FASSID (Federazione Aipac Aupi Simet Sinafo Snr Dirigenti)**
- b) **FLEPAR (INAIL, INPS e INPDAP)**
- c) **FEMEPA**
- d) **DISCONF**

La Segreteria Confederale contestualmente alla decisione di nuova adesione, revoca e/o espulsione, provvede alla modifica dell’elencazione suddetta, secondo le modalità disciplinate dell’art. 18.

La Confederazione garantisce la rappresentatività Confederale ai sensi della vigente normativa. La Confederazione prende atto della rappresentanza delle organizzazioni e/o Federazioni sindacali aderenti e riconosce la piena autonomia delle stesse nelle politiche sindacali e nelle contrattazioni nell’area di pertinenza.

3. Possono acquisire la qualità di soci effettivi, di cui all’art. 3 del presente statuto, le Federazioni e le Organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2 che aderiscano alla Confederazione successivamente all’entrata in vigore del presente Statuto. La Segreteria Confederale nella prima seduta utile delibera sulla richiesta di adesione.

4. La Confederazione assume la forma e la sostanza di Associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36-42 del Codice Civile.

5. La Confederazione è apartitica ed indipendente da altre organizzazioni economiche e si propone di perseguire gli scopi e le finalità di cui al presente statuto.

6. La Confederazione svolge la propria attività senza scopo di lucro, in conformità ai principi del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, avente ad oggetto: “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

#### Art. 2 – Finalità

Le finalità della Confederazione sono:

- a) affermare il principio costituzionale di buon andamento, trasparenza efficienza e legalità della pubblica amministrazione;
- b) difendere l’autonomia e l’indipendenza della Dirigenza e dei Professionisti della Pubblica

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures*

Amministrazione anche nel contesto europeo;

c) promuovere iniziative ed attività volte all'affermazione degli interessi giuridici, morali, ed economici degli associati;

d) promuovere ed affermare la presenza attiva dei Dirigenti, Professionisti e Quadri nelle amministrazioni in cui operano;

e) difendere e tutelare gli interessi generali degli aderenti e degli iscritti sul piano professionale, economico e normativo;

f) rappresentare gli aderenti nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, a livello centrale e locale, con le altre organizzazioni sindacali e con altre componenti della società civile, nonché con le Istituzioni Europee e Internazionali;

g) coordinare e fare proprie le azioni sindacali e le iniziative volte a valorizzare ed a perseguire l'affermazione delle funzioni dei dirigenti la partecipazione degli stessi alla gestione delle strutture della Pubblica Amministrazione, la tutela della professionalità, della centralità ed insostituibilità del dirigente nelle varie articolazioni strutturali della Pubblica Amministrazione, nonché il corretto accesso alla dirigenza ed ai ruoli professionali;

h) Fare proprie le azioni e le iniziative volte a valorizzare la funzione e l'autonomia dei Professionisti della Pubblica Amministrazione e delle strutture in cui gli stessi operano;

i) perseguire l'unitarietà e la univocità nella politica sindacale delle Organizzazioni Sindacali aderenti nel pieno rispetto dell'autonomia negoziale di ogni singola Organizzazione Sindacale aderente;

j) garantire la partecipazione della Dirigenza della Pubblica Amministrazione alla gestione diretta dei servizi e delle strutture loro affidate e dei Professionisti alla gestione diretta delle proprie attività e funzioni;

k) perseguire direttamente e/o indirettamente l'accesso e il miglioramento delle condizioni di lavoro, dello sviluppo sociale e della personalità morale dei Dirigenti e dei Professionisti aderenti alle Organizzazioni sindacali della Dirigenza e dei Professionisti della Pubblica Amministrazione.

l) promuovere, ove necessario, azioni sindacali e giudiziarie a favore delle categorie rappresentate, dei loro iscritti e delle associazioni aderenti;

m) promuovere la formazione dei dirigenti e dei professionisti, mediante l'organizzazione di eventi formativi ed il patrocinio di quelli organizzati dalle organizzazioni aderenti.

### Art. 3 – Soci effettivi

1. Sono soci effettivi della Confederazione le Organizzazioni Sindacali e/o Federazioni Sindacali rappresentative dei Dirigenti, dei Professionisti e Quadri delle Pubbliche Amministrazioni. Per rappresentative si intendono le Associazioni sindacali ammesse alla contrattazione nazionale e aziendale o che firmano i CC.CC.NN.LL.

2. Le Associazioni di cui al comma precedente partecipano agli organi centrali e periferici della Confederazione a pieno titolo e con pari dignità.

### Art. 4 – Altri Soci

1. Possono far parte della Confederazione altre Associazioni sindacali o aggregazioni di Dirigenti, di Quadri e di Alte Professionalità della Pubblica Amministrazione, non in conflitto, anche potenziale, con gli interessi perseguiti dalla Confederazione, nonché le Associazioni prive del requisito della rappresentatività.

*M. Martin*

*Over*

*ll*

*MP*

*ll*

*ll*

*ll*

*ll*

*ll*

2. Possono, inoltre, aderire alla Confederazione le Associazioni sindacali o altre aggregazioni di Dirigenti e Professionisti in quiescenza.

3. Le Associazioni di cui al presente articolo partecipano con propri rappresentanti alle riunioni di tutti gli organi centrali e periferici della Confederazione, con le modalità previste dall'apposito Regolamento predisposto e approvato dalla Segreteria Confederale.

### Art. 5 – Democrazia sindacale

1. La Confederazione garantisce la massima partecipazione dei Soci effettivi e degli altri soci alla formulazione, realizzazione e allo sviluppo dei programmi e delle iniziative previste fra gli scopi dell'articolo 2, nonché alla costituzione di gruppi dedicati alla formazione per aree programmatiche specifiche delle singole professionalità.

2. La Confederazione garantisce inoltre:

a) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni ai vari livelli, prevedendo le materie per le quali sia necessaria la consultazione degli iscritti, nonché la ricerca di regole condivise fra Soci per la definizione e l'approvazione di piattaforme rivendicative ed accordi;

b) la periodicità delle riunioni ordinarie e la possibilità di convocazioni straordinarie, anche su richiesta dei rappresentanti regionali;

c) pari dignità nella costituzione degli organismi dirigenti della Confederazione, anche per le articolazioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 6;

d) la parità di genere è principio condiviso dalla Confederazione anche nella propria organizzazione;



d) la definizione di regole condivise per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della Confederazione, compresa la mediazione per partecipare con posizioni unitarie su tavoli di contrattazione, ferma restando la piena autonomia delle organizzazioni e/o federazioni sindacali aderenti nella contrattazione relativa alla propria area. A tale scopo la sottoscrizione dei contratti di area è subordinata al consenso delle Federazioni e/o Organizzazioni soci effettivi appartenenti all'area stessa.

3. Le norme statutarie delle Organizzazioni Sindacali aderenti alla Confederazione, non possono essere in contrasto con quelle contenute nel presente Statuto. Alle medesime Organizzazioni Sindacali è fatto divieto di effettuare attività contraria agli scopi perseguiti dalla Confederazione.

4. Eventuali decadenze o sospensioni temporanee e cautelative dei soci sono disposte dalla Segreteria confederale con le modalità di cui al regolamento.

5. Eventuali disdette avranno effetto dal giorno successivo alla prima rilevazione utile della rappresentatività.

6. La modifica della connotazione di "Socio effettivo" di cui all'art. 3 e di altro socio di cui all'art. 4 ha effetto dalla decisione assunta dalla Segreteria confederale nella prima seduta utile successiva alla ufficializzazione dell'accertamento della rappresentatività da parte degli Organismi competenti.



7. In caso di decadenza o disdetta, nulla è dovuto al socio decaduto o che ha presentato disdetta.

8. La partecipazione agli organi confederali centrali e territoriali può avvenire, in presenza di adeguati mezzi tecnici, anche tramite strumenti telematici. Tale partecipazione equivale a quella fisica. Di tale facoltà deve essere data preventiva informazione almeno con 24 ore di anticipo al responsabile dell'organo che decide a suo insindacabile giudizio sull'accoglimento.

9. L'espressione del voto dei Soci all'interno degli organi sociali, valendo il principio di pari dignità per i Soci effettivi, spetta al Rappresentante legale di ogni singolo socio, unitamente agli altri componenti degli Organi Sociali designati dalle Organizzazioni o Federazioni rappresentative.

I Soci effettivi e gli altri Soci possono revocare i propri delegati negli Organi Sociali tramite formale comunicazione.

### Art. 6 – Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa della Confederazione deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione di tutte le Federazioni e Organizzazioni Sindacali aderenti e si articola come segue:

a) La Struttura centrale è costituita da:

- Segretario Generale Confederale;
- Segretari Aggiunti Confederali
- Segreteria Confederale;
- Congresso Confederale;
- Consiglio Confederale;
- Presidente del Consiglio Confederale.


b) La Struttura regionale costituita dai rappresentanti regionali dei Soci effettivi e degli altri Soci operanti a livello locale.

2. I componenti di tutti gli organi statutari sono considerati dirigenti sindacali, per la durata dell'incarico, ai fini dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla contrattazione o da altra fonte normativa e connesse con la loro carica.

### Art. 7 - Organi sociali

1. Sono organi sociali della Confederazione:

- a) Il Segretario Generale Confederale;
- b) Il Segretario Vicario Confederale;
- c) I Segretari Aggiunti Confederali;
- d) La Segreteria Confederale;
- e) Il Congresso Confederale;
- f) Il Presidente del Consiglio Confederale;
- g) Il Consiglio Confederale;
- h) Il Tesoriere;
- i) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l) Il Collegio dei Probiviri.




## Art. 8 - Il Congresso Confederale

1. Il Congresso Confederale indica le linee strategiche di indirizzo della Confederazione ed è composto da 100 (cento) delegati delle Organizzazioni e/o Federazioni Sindacali soci effettivi aderenti alla Confederazione, ciascuno con diritto di voto.
2. I delegati al congresso vengono nominati da ciascuna organizzazione nel rispetto dei principi di democrazia sindacale e vengono suddivisi per il 50% equamente tra i soci effettivi e per il 50% in base al numero delle deleghe, secondo le modalità da stabilire con apposito regolamento adottato dalla segreteria.
3. Nello stesso regolamento verrà stabilita la percentuale da riservare agli altri soci ex art. 4.
4. Il congresso assume le proprie deliberazioni a maggioranza, fatta eccezione per le elezioni del Segretario Confederale e del Segretario Vicario Confederale, che avvengono con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Congresso.
5. Il Congresso elegge il Segretario Confederale ed i componenti elettivi del Consiglio Confederale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del presente Statuto.
6. Il Regolamento congressuale viene adottato dalla Segreteria, sentito il Consiglio Confederale, garantendo l'attuazione dei principi di cui all'art. 5 del presente Statuto.
7. Il Congresso Confederale si tiene ogni due anni; viene convocato dal Segretario Confederale almeno tre mesi prima della scadenza del proprio mandato e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta il Consiglio Confederale.
8. Il Congresso Confederale elegge al proprio interno il Presidente che presiede i lavori congressuali.

## Art. 9 - Consiglio Confederale

1. Il Consiglio Confederale è composto dalla Segreteria Confederale e dagli altri membri eletti dal Congresso.
2. Il Consiglio Confederale alla prima riunione, convocata dal Segretario Confederale entro sessanta giorni dalla propria elezione, elegge al proprio interno il Presidente del Consiglio Confederale.
3. Il Consiglio Confederale è convocato a cura del Presidente con preavviso di almeno trenta giorni, mediante comunicazione scritta, anche informatica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
4. Il Consiglio Confederale è organo consultivo della Segreteria Confederale. La segreteria Confederale con specifico Regolamento definisce le modalità di nomina dei componenti del Consiglio e quelle di funzionamento del Consiglio stesso, oltre ad eventuali ulteriori attribuzioni del Consiglio Confederale.



5. Il Consiglio Confederale assume le proprie deliberazioni con la maggioranza, dei 2/3 dei componenti.

6. Il Consiglio Confederale designa il Tesoriere, i componenti del Collegio dei Probiviri della Confederazione ed i Componenti del Collegio dei Revisori.

7. Il Consiglio Confederale vigila sull'attuazione da parte della Segreteria generale degli indirizzi generali deliberati dal Congresso confederale.

8. Il Consiglio delibera sul bilancio preventivo e consuntivo della Confederazione.

9. Il Consiglio delibera sulla convocazione in via straordinaria del Congresso.

### Art. 10- Segreteria Confederale

1. La Segreteria Confederale ha il compito di attuare e verificare il complesso dell'attività sindacale.

2. La Segreteria Confederale è composta dai Legali Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e/o delle Federazioni Soci Effettivi, Segretari Confederali Aggiunti, e dai componenti designati dalle stesse Organizzazioni e/o Federazioni secondo le disposizioni dell'art. 4 comma 3 dello Statuto. Il Tesoriere partecipa alle riunioni, senza diritto di voto.

3. Il 50% dei componenti della segreteria vengono nominati in misura paritaria dalle Federazioni e/o Organizzazioni Sindacali, soci effettivi, mentre il restante 50% viene nominato dagli stessi soci in base al numero delle deleghe, secondo le modalità da stabilire con il regolamento di funzionamento.

4. Alla data della sottoscrizione del presente Statuto e fino all'ingresso di nuovi soci, la proporzione di cui al comma precedente è rispettata mediante l'attribuzione di n. 5 componenti della Segreteria per Fassid, n. 3 componenti della Segreteria per Flepar, n. 2 componenti della Segreteria per Anmi - Femepa ed 1 componente della Segreteria per Di.S.Conf.

5. Con successivo regolamento la Segreteria Confederale emanerà le disposizioni per il proprio funzionamento.

6. La Segreteria Confederale:

- a) redige ed approva il Regolamento per il proprio funzionamento;
- b) redige e approva il Regolamento di cui al comma 2, art. 8;  
redige e approva il Regolamento di cui al comma 5, art. 8;
- c) redige e approva il Regolamento di cui al comma 3, art. 9;
- d) redige e approva il Regolamento di cui al comma 3, art. 10;
- e) redige e approva il Regolamento di cui al comma 2 art. 18;
- f) propone al Consiglio Confederale il Presidente ed il Segretario Verbalizzante della seduta;
- e) delibera l'adesione e la decadenza dei soci;
- f) delibera le modifiche statutarie, sentito il Consiglio Confederale;
- g) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.



7. La Segreteria Confederale formula proposte in materia di politica sindacale e contrattuale che tengano conto delle peculiarità delle diverse Aree contrattuali e delle relative articolazioni territoriali.

8. La Segreteria Confederale è convocata dal Segretario Generale Confederale, con ordine del giorno, almeno trimestralmente, e ogni volta che ve ne sia richiesta secondo le modalità previste dal regolamento. La Segreteria confederale è, inoltre, convocata entro 15 giorni su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

9. Le deliberazioni della Segreteria Confederale sono assunte con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei componenti effettivi, ivi comprese le delibere di approvazione dei Regolamenti, di modifica dello statuto, di scioglimento della Confederazione, nonché le delibere di ammissione e decadenza dei soci.

10. Nelle votazioni sulla decadenza i rappresentanti del socio interessato non hanno diritto di voto.

### **Articolo 11** **Il Segretario Generale Confederale**

1. Il Segretario Generale Confederale dura in carica due (2) anni ed è eletto dal Congresso Confederale.

2. Il Segretario Generale Confederale ha la rappresentanza legale della Confederazione e la rappresenta in giudizio. Di concerto con il Segretario Confederale Vicario e con i Segretari Confederali Aggiunti indirizza l'attività e la politica sindacale della Confederazione nell'ambito delle indicazioni espresse dal Consiglio Confederale e dalla Segreteria Confederale.

3. Il Segretario Generale Confederale, di concerto con il Segretario Confederale Vicario e con i Segretari Confederali Aggiunti, mantiene i rapporti con il Governo, il Parlamento, le istituzioni centrali e periferiche, europee e internazionali. Presiede la Segreteria Confederale. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Segretario Confederale Vicario. In caso di urgenza e sotto la propria responsabilità può esercitare i poteri della Segreteria Confederale. In questo caso le decisioni devono essere controfirmate dal Segretario Confederale Vicario. Le decisioni adottate dovranno essere obbligatoriamente ratificate dalla Segreteria stessa nella prima riunione utile.

### **Art. 12** **Segretario Confederale Vicario e Segretari Confederali aggiunti**

1. Il Segretario Confederale Vicario dura in carica due anni ed è eletto dal Congresso Confederale con maggioranza dei 2/3 dei componenti. Sostituisce il segretario generale in caso di suo impedimento.

2. Sono Segretari Confederali Aggiunti i segretari delle Organizzazioni/Federazioni, soci



A collection of handwritten signatures in various colors (black, blue, red) corresponding to the individuals mentioned in Article 12, including the Secretary General, the Secretary General Vicar, and the Additional Secretaries.

effettivi, che coadiuvano il Segretario Generale Confederale nell'attività e nella definizione della politica confederale. Partecipano, ove possibile, alle delegazioni confederali, sottoscrivono i documenti contenenti le posizioni ufficiali della Confederazione.

### **Art. 13– Tesoriere Nazionale**

1. Il Tesoriere Nazionale è nominato dal Consiglio Confederale. Ha il mandato sulla gestione del bilancio della Confederazione, ha durata triennale ed è rieleggibile.

2. Il Tesoriere Nazionale, a seguito di formale delega del Segretario Generale Confederale deliberata dalla Segreteria Confederale, potrà agire ed operare su conti postali e bancari nei rapporti con Istituti previdenziali ed ha la firma sociale nei rapporti fiscali.

3. Cura la redazione del Bilancio sociale consuntivo e del Bilancio preventivo, corredati da apposita relazione, come stabilito dall'articolo 14 del presente statuto.

### **Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, è composto da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dal Consiglio Confederale. Il Collegio designa al suo interno il Presidente.

2. Il Collegio dei Revisori esamina gli atti contabili e la situazione di cassa, relaziona sul bilancio consuntivo e quello preventivo, preparati dal Tesoriere nazionale

3. Il Collegio dei Revisori e i singoli Componenti ogni volta che lo ritengano opportuno, riferiscono, in merito alla loro attività, alla Segreteria Confederale o al Consiglio Confederale. Predispongono il Regolamento per il proprio funzionamento che deve essere approvato dalla Segreteria Confederale.

### **Art. 15 - Collegio dei Proviviri**

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da sei (6) titolari e tre (3) supplenti, designati dal Consiglio Confederale.

2. Il Collegio individua al suo interno un Presidente. Il Collegio è convocato dal Segretario Generale Confederale per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni su richiesta del Presidente del Collegio o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 dei componenti. Il verbale delle riunioni è redatto dal Presidente. Predispongono il Regolamento per il proprio funzionamento che deve essere approvato dalla Segreteria Confederale.

### **Art. 16 – Bilancio della Confederazione**





1. I Soci Fondatori, i Soci effettivi di cui all'art. 3 e gli altri Soci di cui all'art. 4 conservano la loro autonomia contabile e patrimoniale; la Confederazione ha un proprio Patrimonio ed un proprio Bilancio.

2. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine dell'esercizio il Tesoriere Nazionale provvede alla redazione del Bilancio finanziario consuntivo e del Bilancio preventivo per il nuovo esercizio, corredandoli di una relazione economico-finanziaria.

3. Il Tesoriere Nazionale entro il 31 marzo sottopone detti documenti, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione del Consiglio Confederale.

4. La Segreteria Confederale determina, in base al Bilancio preventivo, le quote annuali da versare alla Confederazione da parte dei Soci effettivi di cui all'art. 3 e degli altri Soci di cui agli articoli 1, 3 e 4, in misura proporzionale al numero delle deleghe.

5. Tali quote dovranno essere sufficienti alla copertura delle spese della Confederazione individuate dal bilancio stesso. In sede di prima applicazione saranno deliberate dalla Segreteria Confederale contestualmente all'approvazione del Regolamento di cui all'art. 9.

6. È fatto divieto di distribuire, anche se in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

7. In caso di scioglimento della Confederazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir approvato con DPR 22/12/1896, n. 917, e del comma 7 dell'art. 4 del DPR 26/10/1972 n. 633.

#### Art. 17 - Struttura Periferica

1. Sono strutture periferiche della Confederazione i livelli organizzativi regionali e aziendali delle Associazioni di cui all'art. 3 ed all'art. 4 che, previo parere della Segreteria Confederale, nominano un Coordinatore regionale.

2. La struttura organizzativa periferica opera nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento di funzionamento approvato dalla Segreteria Confederale.

#### Art. 18 - Modifiche allo Statuto

Le eventuali modifiche del presente statuto, sono approvate dalla Segreteria Confederale con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei componenti, con il parere del Consiglio confederale convocato, se necessario, in seduta straordinaria.

Roma 5 dicembre 2018

IL PRESENTE STATUTO MODIFICA QUELLO DEPOSITATO IN DATA ..... A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE CONFEDERALE IN DATA 5 dicembre 2018

*Alfano*

*Di Marco*  
*Di Marco*

*Di Marco*

MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
€16,00  
SEDICI/00  
Agenzia Entrate

01006124 00002F96 W08V0001  
00747704 21/01/2020 09:20:00  
4578-00088 512ECDC0B7F8DF8F  
IDENTIFICATIVO : 01191360254186



0 1 19 136025 418 6



MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
€16,00  
SEDICI/00  
Agenzia Entrate

01006124 00002F96 W08V0001  
00747703 21/01/2020 09:20:00  
4578-00088 EBC556B40CAGAEFF  
IDENTIFICATIVO : 01191360254197



0 1 19 136025 419 7



MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
€16,00  
SEDICI/00  
Agenzia Entrate

01006124 00002F96 W08V0001  
00747769 21/01/2020 11:09:00  
4578-00088 53ADF54ED08AF831  
IDENTIFICATIVO : 01191360253537



0 1 19 136025 353 7



Agenzia Entrate


Direzione Provinciale di Bari  
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il **21 GEN. 2020**

al n. **476** serie **3**

esatte € 200.00 (Duecento)

L'Indicario (\*)  
Giandomenico RENNA  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
Michele GAMMAROTA



Successivamente, in data 17.04.2019 e in data 27 novembre 2019 la Segreteria, delibera le seguenti integrazioni e modifiche:

- a) All'art. 10, comma 2, dopo le parole "La Segreteria Confederale è composta" è aggiunto "dal Segretario generale";
- b) All' art. 5, comma 2, lett. c) le parole " di cui all' art. 1 c. 6" sono sostituite con "di cui all' art. 17, comma 1, del presente Statuto";
- c) La norma transitoria finale viene sostituita: "Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trova applicazione il precedente fino alla celebrazione del primo congresso".
- d) All'art.9 comma 4 le parole "con specifico regolamento" sono espunte;
- e) All'art. 10 comma 6, vengono espunte le lettere da b) a e) sostituite dalla lettera b) riformulata come segue "redige e approva i Regolamenti necessari per il funzionamento della Confederazione". Il citato comma 6 dell'art. 10 viene così riformulato;

"La Segreteria Confederale:

- a) Redige ed approva il Regolamento per il proprio funzionamento;
- b) Redige e approva i Regolamenti necessari per il funzionamento della Confederazione;
- c) Propone al Consiglio Confederale il Presidente e il Segretario verbalizzante della seduta;
- d) Delibera l'adesione e la decadenza dei soci;
- e) Delibera le modifiche statutarie, sentito il Consiglio Confederale;
- f) Predispose il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Capitolo  
Dipartimento  
N. 1234  
V. L.  
Allen  
MP  
F.  
S.

